Cadenazzo, 3 maggio 2023 Ris. mun. 347 del 02.05.2023



# Messaggio municipale 09/2023

Regolamento delle norme di protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Cadenazzo

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposta la proposta del nuovo Regolamento delle norme di protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Cadenazzo.

# Motivazione del nuovo Regolamento

La Sezione degli enti locali e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, con circolare del 17 febbraio 2023, ha informato i Comuni che senza una base legale formale, l'impiego di dispositivi di lettura delle targhe di veicoli deve essere sospeso (vedi allegato).

In data 12 aprile 2023 l'Incaricato cantonale della protezione dei dati ha elaborato un Regolamento tipo, con le indicazioni che si allegano al presente messaggio municipale.

Per permettere l'attivazione dei dispositivi posati su territorio comunale, attualmente presenti nel comparto Sottomontagna, il Municipio vi sottopone pertanto, per approvazione, tale nuovo Regolamento.

La nuova normativa permetterà, in futuro, di posizionare i dispositivi in altri comparti dove è posata una segnalatica di traffico limitato (divieto generale di circolazione con eccezione per servizio a domicilio).

#### Ordinanza di applicazione

Al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, verrà emanata dal Municipio la relativa ordinanza d'applicazione. Una bozza della stessa è già stata elaborata e, per conoscenza, viene anch'essa allegata al presente messaggio.

# Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

- 1. È approvato il Regolamento delle norme sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Cadenazzo.
- 2. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

IL'SINDACO
IL SEGRETARIO

Marco Bertoli

Moreno Mocettini

Allegati:

Regolamento delle norme sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Cadenazzo

Circolare SEL 04/2023 del 17 febbraio 2023 – impiego di lettori di targhe di veicoli da parte dei Comuni per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale

Informazione Incaricato cantonale della protezione dei dati del 12 aprile 2023 – Lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade comunali a traffico limitato: condizioni e norme standard

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Renzo Marielli



# Regolamento delle norme sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del Comune di Cadenazzo

# Art. 1 - Campo di applicazione

- 1. Si richiamano in particolare
  - a) art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985:
  - b) art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;
  - c) Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
  - d) art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP).
- 2. Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di Cadenazzo.
- 3. Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

#### Art. 2 - Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

#### Art. 3 - Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

#### Art. 4 - Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

# Art. 5 - Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

#### Art. 6 - Sistema di controllo dei varchi elettronici

- 1. Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.
- 2. Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.
- 3. Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.
- 4. Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:
  - a) banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
  - o) in collaborazione con la Polizia cantonale e altre entità statali, per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.
- 5. L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

#### Art. 7 - Trasmissione di dati a terzi

 Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi. pagina 3

2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

#### Art. 8 - Durata di conservazione e distruzione dei dati

I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 90 giorni;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

# Art. 9 - Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

# Art. 10 - Approvazione e entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione enti locali.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il

il sindaco

il segretario

Marco Bertoli

Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il

il presidente

il segretario

Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il il caposezione Marzio Della Santa Via Carlo Salvioni 14 6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 17 11 e-mail di-sel@ti.ch web www.ti.ch/sel Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni

Sezione degli enti locali 6501 Bellinzona

Ai Municipi dei Comuni ticinesi

tramite portale AC

Bellinzona 17 febbraio 2023

# Circolare SEL n. 4/2023

Impiego di lettori targhe di veicoli da parte di Comuni per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale

Signore e signori Sindaci e Municipali, Signore e signori Segretarie e Segretari comunali,

in collaborazione con la Sezione della circolazione e la Polizia cantonale sono stati analizzati i presupposti giuridici per l'impiego, da parte dei Comuni, di lettori di targhe di veicoli per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

Da tali chiarimenti è emerso che la raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi/banche dati relativi ai detentori di veicoli e/o con altre banche dati e la loro ulteriore gestione e conservazione in programmi/banche dati relativi a multe disciplinari, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge sulla protezione dei dati (LPDP).

L'elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace all'obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Può essere considerata come base legale formale adeguata un Regolamento comunale specifico agli strumenti di lettura targhe per l'esecuzione di compiti di polizia di prossimità che adempie ai requisiti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPDP. Possono altresì essere considerate come basi legali formali adeguate eventuali articoli specifici agli strumenti di lettura targhe che adempiono ai requisiti dell'art. 6 cpv. 3 LPDP e che sono integrati in altri Regolamenti comunali relativi alla sorveglianza pubblica o più in generale relativi all'esecuzione di compiti di polizia locale.



In presenza di specifiche basi legali formali nel senso esposto, i Comuni possono proseguire le loro attività di controllo tramite lettori di targhe, avendo cura di segnalare alla Sezione della circolazione la loro prassi.

In assenza di basi legali formali come descritte sopra deve invece essere disposta la sospensione immediata di controlli comunali eseguiti con l'ausilio di strumenti di lettura targhe di veicoli; ciò fino all'entrata in vigore di specifiche basi legali formali adeguate a livello di Regolamento comunale.

Si segnala infine che, qualora dovesse entrare in vigore la proposta di revisione della LPol attualmente in elaborazione concernente i lettori di targhe comunali, eventuali normative comunali andranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore della modifica del diritto cantonale.

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati è a disposizione per eventuali delucidazioni ai seguenti contatti: tel. 091 814 45 01, e-mail protezionedati@ti.ch.

Questa circolare è pubblicata sul sito internet della Sezione degli https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/ e sul sito dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati https://www4.ti.ch/can/sgcds/pd/temi/polizia.

Ringraziandovi dell'attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Della Santa

La Capoufficio amministrativo

e del contenzioso

Carla Biască

# INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Giordano Costa

#### Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della circolazione (di-sc.ufficiogiuridico@ti.ch );
- Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch),





Incaricato cantonale della protezione dei dati 6501 Bellinzona www.ti.ch/protezionedati 12.04.2023

# Lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade comunali a traffico limitato: Condizioni e norme standard

# Riservato, in particolare

- ➢ il progetto di norma previsto dalla revisione attualmente in corso della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 riguardante la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli da parte delle polizie comunali
- > il principio della proporzionalità, secondo il quale la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli deve, tra l'altro:
  - essere pertinente e non eccedente rispetto alla tipologia di atti illeciti perseguiti
  - o essere sussidiaria rispetto ad altre misure, altrettanto efficaci ma meno incisive nei diritti delle persone interessate
- ➢ le pertinenti normative materiali e procedurali sulle multe disciplinari e sull'omologazione degli strumenti di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli

#### richiamata

➤ la Circolare SEL n. 4/2023 del 17 febbraio 2023;

i Comuni che, a titolo transitorio, intendono disciplinare la materia possono orientarsi alle seguenti norme standard minime. Le stesse possono essere adattate al caso concreto rispettivamente, se del caso, modificate e integrate con ulteriori norme riguardanti la gestione delle zone a traffico limitato, segnatamente riguardanti il loro scopo, la procedura di autorizzazione di transito, le competenze, la vigilanza sul rispetto del regolamento e della protezione dei dati, le sanzioni e le vie di diritto.

NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI ...

del (... data)

Il Consiglio comunale del Comune di (...)

# richiamati in particolare

- > art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
- > art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999
- > Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012
- > art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP)

# Art. 1 Campo di applicazione

<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di (...).

<sup>2</sup>Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

# Art. 2 Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

#### Art. 3 Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

#### Art. 4 Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

# Art. 5 Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.



#### Art. 6 Sistema di controllo dei varchi elettronici

<sup>1</sup>Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

<sup>2</sup>Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

<sup>3</sup>Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

<sup>4</sup>Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) (...: indicare modalità d'identificazione o procedura di assistenza amministrativa, ad esempio, grazie alle banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) (...: indicare modalità d'identificazione o procedura di assistenza amministrativa, ad esempio, grazie a pubblici registri automobilistici come quello di ACI Italia), per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.

<sup>5</sup>L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

# Art. 7 Trasmissione di dati a terzi

<sup>1</sup>Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

#### Art. 8 Durata di conservazione e distruzione dei dati

<sup>5</sup>I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro (...: max. 100) giorni;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

#### Art. 9 Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

# Art. 10 Approvazione e entrata in vigore

<sup>1</sup>Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

<sup>2</sup>II Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

